

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6699 del 20/12/2018
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 e L.R. n. 13/2015. Ditta: Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Ospedale FRANCHINI, sito in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA PEDRIGNONE, 6, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura (S1) ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex art.4 della L.447/95. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia (pratica SUAP n. 17512/2017).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6976 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Ospedale FRANCHINI, sito in comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA PEDRIGNONE, 6, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura (S1) ex art. 124 D.lgs. 152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico ex art.4 della L.447/95.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia (pratica SUAP n. 17512/2017).

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 214 e 215 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione (autosmaltimento), che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti,

iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Del. G.R. n. 1016 del 10.07.2017 che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art. 214 c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, definisce le norme tecniche di autosmaltimento, per l'utilizzo presso le strutture sanitarie dell'Emilia Romagna, di macchine maceratrici (cosiddette trita-padelle) di rifiuti sanitari non pericolosi, costituiti da dispositivi mono uso, realizzati prevalentemente con cartapesta;
- il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, in materia di gestione di rifiuti sanitari;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 215 D.Lgs. 152/2006, funzioni che la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 1016 del 10.07.2017 la quale stabilisce che la stessa, costituisce direttiva ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio omogeneo e coordinato della funzione abilitativa

regolata, svolta da ARPAE;

- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 1517 del 16.02.2018 (Pratica SUAP n. 17512/2017), così come integrata in data 07.03.2018, 10.04.2018 e 13.04.2018, lo Sportello Unico del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, ha trasmesso istanza presentata dall'Azienda USL della Romagna avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi, 8, relativamente all'Ospedale FRANCHINI sito in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA PEDRIGNONE, 6, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuata nel luogo di produzione (autosmaltimento), di cui agli artt. 214 e 215 D.Lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria (S1) di competenza comunale;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 di competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- presso la struttura ospedaliera si intende svolgere attività di autosmaltimento rifiuti concernente l'utilizzo di macchine maceratrici come descritto in allegato "A";
- il presidio ospedaliero genera scarichi di acque reflue di tipo industriale provenienti dalle attività ospedaliere ivi compreso l'utilizzo delle apparecchiature maceratrici sopra descritte, che confluiscono nella pubblica fognatura; è presente un unico scarico in pubblica fognatura (S1); i reflui sono sottoposti ad un prettattamento primario mediante fosse settiche e Imhoff;
- presso la struttura ospedaliera sono presenti impianti che generano emissioni in atmosfera descritti nell'allegato C;

CONSIDERATO che ai sensi della Del. G.R. n. 1016/2017, per ogni struttura sanitaria, viene effettuata un'unica comunicazione ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e che l'esercizio degli impianti di autosmaltimento è subordinato all'assenso da parte del gestore della rete fognaria, in merito alla compatibilità dello scarico con il funzionamento della rete fognaria stessa;

VISTA la nota PG/2018/333503 del 09.05.2018 della Regione Emilia Romagna, la quale chiarisce tra l'altro, che gli scarichi provenienti dall'attività di autosmaltimento comunicata, sono da considerarsi scarichi di acque reflue industriali eventualmente assimilabili alle acque reflue domestiche, su richiesta del titolare, qualora sussistano le condizioni di cui alla Del. G.R. n. 1053/2003;

VISTO che, con nota prot. n. 2646 del 22.03.2018, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 9/2018 in forma simultanea e in modalità sincrona, svoltasi in data 12.04.2018, e che nel verbale della seduta, depositato agli atti, sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che, al termine dei lavori dell'adunanza collegiale suddetta, la Conferenza di Servizi, visto l'esito istruttorio favorevole, con prescrizioni trasmesso dal Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, ha espresso parere positivo all'istanza di AUA presentata, ricomprensente l'attività di autosmaltimento rifiuti, lo scarico di acque reflue industriali (S1) che recapitano in fognatura e la comunicazione in materia di impatto acustico, con la prescrizione che venga presentata da parte dell'AUSL specifica documentazione integrativa (dichiarazione dei requisiti soggettivi);

VISTO che la documentazione richiesta dalla Conferenza, nella seduta n. 9 sopra richiamata, è stata trasmessa dall'interessato al SUAP il 06.09.2018;

VISTO inoltre che, con documentazione inoltrata al SUAP il 15/10/2018, l'Azienda USL ha richiesto di ricomprensere nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciarsi, anche il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO che, con nota prot. n. 10488 del 05.11.2018, ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi n. 22/2018 in forma simultanea e in modalità sincrona, svoltasi in data 15.11.2018, e che nel verbale della seduta, depositato agli atti, sono indicati i soggetti invitati e quelli che hanno preso parte ai lavori;

DATO ATTO che, al termine dei lavori dell'adunanza collegiale suddetta, la Conferenza di Servizi, ha valutato positivamente l'istanza di AUA presentata, ricomprensente complessivamente l'attività di autosmaltimento rifiuti, lo scarico di acque reflue industriali (S1) che recapitano in fognatura, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché il nulla osta in materia di impatto acustico;

ACQUISITI agli atti:

- il parere favorevole espresso da HERA S.p.A. in qualità di gestore del servizio integrato, con nota prot. n. 25273 del 13.03.2018 (che costituisce parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "B");
- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria - di competenza comunale, trasmesso dal Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con nota prot. n. 8590 del 11.06.2018, con la quale l'Amm.ne fa proprio il suddetto parere favorevole espresso da HERA S.p.A.;
- l'esito istruttorio favorevole per la parte afferente la comunicazione in materia di impatto acustico - di competenza comunale, trasmesso dal Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con la nota prot. n. 8590 del 11.06.2018 suddetta;
- le note prot. n. 4649 del 17.05.2018 e n. 11928 del 19.12.2018, con cui il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (autosmaltimento rifiuti ed emissioni in atmosfera), in cui non si rilevano motivi ostativi;
- parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL in sede di Conferenza di Servizi n. 9, riunitasi il 12.04.2018 e n. 22 del 15.11.2018;

DATO ATTO che la comunicazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – del D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO che il richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un **importo** di € 348,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale relativi all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e alla comunicazione di impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, all'Azienda USL della ROMAGNA, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi, 8, relativamente all'Ospedale FRANCHINI sito in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA PEDRIGNONE, 6, localizzato sull'area identificabile al catasto terreni dello stesso Comune al foglio 20 particella 4, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (pratica SUAP n. 17512/2017) ricomprensente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione - autosmaltimento, di cui agli artt. 214 e 215 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie (S1) - competenza ARPAE;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
- l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuata nel luogo di produzione - autosmaltimento;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in pubblica fognatura;
 - l'allegato C al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006;
3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
4. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività oggetto della presente AUA, devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. n. 152/2006;
 - iii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
5. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del

modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

6. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
7. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
10. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL e HERA SPA;
11. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
14. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

16. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

CONDIZIONI

- l'attività di autosmaltimento concerne l'utilizzo di 3 macchine maceratrici di rifiuti non pericolosi (codice di cui all'EER 18 01 04), all'interno delle quali vengono inseriti e triturati (in quantità di circa 1 Kg), dispositivi monouso biodegradabili contenenti anche materiali biologici e che, al termine del trattamento, dopo un lavaggio del sistema, producono uno scarico in pubblica fognatura;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

1. di iscrivere, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, l'Azienda USL della ROMAGNA, relativamente all'Ospedale FRANCHINI, sito in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA PEDRIGNONE, 6, al

numero 4 del 20.12.2018

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione, di cui agli artt. 214 e 215 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Direttiva di riferimento	Codice rifiuto di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite
Del. G.R. n. 1016 del 10.07.2017	18 01 04	728.892 kg/a. 1996,96 kg/g.	Triturazione/macerazione

2. di rammentare che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 215 del D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. sono ammessi esclusivamente rifiuti sanitari non pericolosi, ai sensi dell'art. 2 c.1. lett. b) del D.P.R. n. 254/2003;
 - b. fermo restando il quantitativo indicato al precedente punto 1., i rifiuti ammessi al trattamento non devono eccedere comunque i 60 kg/a di recipienti vuoti, per posto letto;
 - c. sono ammessi esclusivamente rifiuti biodegradabili secondo la norma EN 13432;
 - b. il collettamento dell'apparecchiatura alla rete fognaria deve essere stabile e continuo;
 - c. al termine del ciclo di triturazione e scarico, l'apparecchiatura dovrà compiere un ciclo di lavaggio e sanificazione, anche mediante utilizzo di prodotti detergenti e/o disinfettanti;
 - d. l'apparecchiatura deve essere dotata di scarico con sifone;
4. si rammenta che:
- a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. si dovranno mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla Del. G.R. n. 1016 del 10.07.2017;
 - c. il legale rappresentante dell'Azienda USL della ROMAGNA, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
 COMUNE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
 SUAP Unione dei Comuni Valle del Marecchia
 Via Pascoli, 2
 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
 suap.valmarecchia@legalmail.it

Modena, **13/03/2018**
 Prot. n. **25273**

Fognatura e Depurazione Romagna
 Servizio tecnico /FS

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 3/2018 Richiesta di parere Prot. 17461 del 16/02/2018;
- Rif. pratica SUAP 17461.

▪ Responsabile dello scarico	AUSL UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA PEDRIGNONE, 6 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ospedale civile
▪ Potenzialità dell'insediamento	15.000 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasche Imhoff
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Valutata l'istanza Vs rif. prot. 17512 del 28/11/2017; considerato che in tutta la rete di scarico dei reflui domestici sono presenti ed attivi dei dispositivi di triturazione delle padelle di cellulosa monouso e che per tale motivo, tutto lo scarico generato è ritenuto di tipo **industriale**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso lo scarico derivante da: **ospedale civile**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
Solfuri <= 20 mg/l
Solfiti <= 40 mg/l
Azoto Ammoniacale <= 60 mg/l
Fenoli <= 3 mg/l
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : **15.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse
- 4) Prima della scadenza dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà condividere con il Gestore del SII, **uno studio specifico atto a ridurre le concentrazioni degli inquinanti** nello scarico, con particolare riferimento ai parametri in deroga di cui sopra.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
vasche di sedimentazione di tipo Imhoff;

E
 UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
 UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N.0003578/2018 del 15/03/2018
 Firmatario: PIERPAOLO MARTININI

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente, posto in prossimità del punto di immissione in fognatura denominato **S1**.

- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tav. 01 del Gen 17** inserita nell'istanza, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006)

CONDIZIONI:

Presso la struttura ospedaliera sono presenti i seguenti punti di emissione convogliati derivanti da:

- N.3 caldaie ad uso civile alimentate a gas metano, rispettivamente di potenzialità pari a 599 kW (a condensazione) (E1), 575 kW (E2), 524 kW (E3), 98,5 kW (E4) (a condensazione); Essendo la potenzialità totale inferiore a 3 MW tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, in particolare ai controlli ed al rispetto dei limiti previsti all'art.286;
- N.1 impianto di cogenerazione alimentato a gas metano avente una potenza termica nominale pari a 204 kWt, per la produzione di energia elettrica (autoconsumo e vendita) e recupero calore (E5); Essendo la potenzialità inferiore a 1 MW, il suddetto impianto rientra tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. gg della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.
- N.1 Gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio di potenzialità pari a 1.976 kWt (E6); Il presente impianto è classificato come medio impianto di combustione ai sensi dell'art.268 comma 1 lett.gg-bis;

PRESCRIZIONI:

A) PUNTI DI EMISSIONE E LIMITI

E6 – Gruppo elettrogeno di emergenza. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 1,97 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata: 5.634 Nm³/h;
- Frequenza: prova annuale e in caso di emergenza
- Altezza: 3 m
- Temperatura: 598 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III da rispettarsi fino al 31 dicembre 2029:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III da rispettarsi dal 1° gennaio 2030:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	50 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	240 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³ al 5% di O ₂

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

*Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

Ai sensi dell'art.273-bis comma 15, il gestore può chiedere l'esenzione dall'applicazione dei suddetti valori limite di emissione, qualora dichiarare che l'impianto non entra in funzione per più di 500 h l'anno.

B) CONDIZIONE DI NORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco.

C) MISURAZIONE DELLE EMISSIONI CON METODI DISCONTINUI DI PRELIEVO ED ANALISI

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Sezione Prov.le di Rimini) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006 (*);

	ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	UNI 9968:1992; Analizzatori automatici (IR, FTIR, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/00 all. 1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR);

I metodi contrassegnati con (*) sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche (se previste/presenti) sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio del SAE, la eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

D) ALTRE PRESCRIZIONI

- a) Per il gruppo elettrogeno di emergenza l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, nonché il rispetto dei valori limite in emissione, devono essere verificate con

cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti dell'impianto;

- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) Controlli di messa a regime: la ditta deve effettuare il rilevamento dell'emissione E5 con l'impianto a regime. I risultati dei controlli devono essere trasmessi, entro 90 giorni dalla notifica del Provvedimento conclusivo dello sportello Unico all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- d) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- e) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di

campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni” indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% e per metodi automatici un’incertezza pari al 10%.

- f) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura, (cioè l’intervallo corrispondente a “risultato misurazione meno incertezza di misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all’esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).
- h) E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l’azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle

normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- l) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.